Ancora sulla responsabilità delle strutture sanitarie ...

Nell'attuale sistema la responsabilità dell'ente (ospedale, clinica accreditata) deriva dalla condotta colposa del proprio dipendente che ha cagionato un danno (lesione o morte) al paziente. La struttura risponde se non risarcisce il medico o sanitario quando nel processo penale ci sia stata la chiamata in causa del datore di lavoro quale "responsabile civile".

Val la pena ricordare che il Dlgs 231/2001 ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche e delle società derivante da reato.

Si tratta di una responsabilità "ibrida" di natura amministrativa anche se l'accertamento dell'illecito è demandato al giudice penale nell'ambito del processo penale. Questa responsabilità deriva dalla commissione di un reato da parte di un soggetto che ricopre una posizione di vertice o sia dipendente dell'ente e si postula un vantaggio per la struttura.

E' una responsabilità che non necessita dell'individuazione dell'autore (principio di autonomia della responsabilità).

Per alcuni studiosi si tratta di "colpa di organizzazione" perchè l'ente risponde di reati commessi nel suo interesse o vantaggio, che dipendono da "cattiva organizzazione" ossia un'organizzazione che non è stata in grado di prevenire gli illeciti.

Per la citata legge l'ente deve dotarsi di un organismo di controllo nel rispetto dei modelli organizzativi. La mancata adozione o inadeguatezza di modelli organizzativi virtuosi integra una "carenza antidoverosa". L'apparato sanzionatorio prevede pene pecuniarie, di carattere interdittivo, revoca di autorizzazioni o concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, confisca.

La legge 231/2001 individua gli enti da assoggettare a responsabilità: enti privati, enti pubblici economici, con esclusione dello Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o con funzioni di rilievo costituzionale.

Relativamente al settore sanitario va ricordato che l'azienda sanitaria è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica (L. 571/93; L. 502/92).

Per il Dlgs 229/99 e varie sentenze del Tar le aziende sanitarie hanno natura di enti pubblici economici. Nulla vieta pertanto l'applicazione del Dlgs 231/2001 alle ASL, ai presìdi ospedalieri (forniti di autonomia economica e finanziaria) e alle strutture accreditate/convenzionate.

Perplessità sorgono sul fatto che gli enti da assoggettare a responsabilità sono quelli che svolgono attività d'impresa e perseguono profitto. Il modello citato comunque potrebbe ispirare una nuova

disciplina che riguarda la responsabilità "autonoma" della struttura in ambito sanitario quando il danno al paziente (lesione, morte) deriva da carenze organizzative, di presìdi, di organico, mancato approntamento di cautele per la prevenzione del rischio sanitario. **Ricordiamo che nel sistema francese la struttura in persona del legale rappresentante o dei suoi preposti risponde di mauvaise organisation o faute de service.**

Avv. Vania Cirese
responsabile ufficio legale ACOI